



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

.....
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI

N. 557/RS/01/10/

Roma, 24 giugno 2013

OGGETTO: Schema di decreto interministeriale, ai sensi dell'art. 39, comma 2, della legge 16.1.2003, n.3, per la corresponsione di indennità da parte di Poste Italiane S.p.A. in favore del personale impiegato nei servizi specialistici e nella relativa attività di supporto..

ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SIULP	=ROMA=
ALLA SEGRETERIA GENERALE SAP	=ROMA=
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SIAP	=ROMA=
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SILP PER LA CGIL	=ROMA=
ALLA SEGRETERIA GENERALE UGL-POLIZIA DI STATO	=ROMA=
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE FEDERAZIONE COISP	=ROMA=
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE	
FEDERAZIONE UIL POLIZIA-ANIP-ITALIA SICURA (Rdp-Pnfi)	=ROMA=
ALLA SEGRETERIA GENERALE CONSAP-ADP	=ROMA=

Di seguito alla precorsa corrispondenza, concernente l'oggetto, si informa che la Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato ha comunicato che il 12 luglio 2011 è stata sottoscritta, ai sensi dell'art. 39 della legge 3/2003, dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza, la nuova Convenzione con Poste Italiane S.p.A., in sostituzione della precedente Convenzione del 5 luglio 2005, al fine di disciplinare i servizi specialistici della Polizia Postale e delle Comunicazioni volti ad incrementare la sicurezza pubblica nell'ambito dell'attività del predetto Ente e gli obblighi di quest'ultimo nei confronti della citata Specialità, tra i quali la corresponsione di indennità al personale.

I criteri e le modalità per la corresponsione delle indennità suddette a carico dell'Ente Poste sono stabiliti in un apposito decreto interministeriale ai sensi del



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

.....
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI

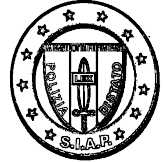
comma 2 dell'art. 39 sopra citato, esplicitamente richiamato nella Convenzione e nel disciplinare che costituisce parte integrante della stessa.

Si è, pertanto, reso necessario rivedere il precedente decreto interministeriale del 5 giugno 2007, adottato a seguito della convenzione del 2005, ed elaborare lo schema di un nuovo decreto, con contenuti sostanzialmente simili al precedente, eccetto che in alcuni punti nei quali è risultato indispensabile adottare i necessari adeguamenti in relazione alle innovazioni introdotte dalla nuova Convenzione.

La novità più rilevante riguarda l'estensione del beneficio dell'indennità sopra richiamata al personale dell'Amministrazione Civile dell'Interno, allo stato nel numero di 69 unità, per l'attività di supporto ai servizi specialistici in questione, in virtù di una diversa e più ampia formulazione della disposizione che individua — all'art. 4, lettera e), della Convenzione — i destinatari dell'indennità sopra richiamata (*"personale impegnato nel concorrere alla prestazione dei servizi specialistici"*).

Ciò ha comportato la necessità di interessare il Servizio T.E.P. della Direzione Centrale delle Risorse Umane che ha trasmesso di recente il parere favorevole del competente Dipartimento per le politiche del personale dell'Amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie sulla fattibilità, dal punto di vista tecnico-contabile, di procedere alla liquidazione della predetta indennità anche in favore del personale succitato. Tale innovazione, che produrrebbe comunque una limitata riduzione degli importi liquidati al personale della Polizia di Stato, stimabile in circa venti euro pro capite annui lordi, è motivo di taluni adeguamenti del decreto rispetto al precedente, anche con riguardo ai criteri per la corresponsione dell'emolumento menzionato.

Nello schema in esame, inoltre, a causa di un'importante modifica intervenuta nella nuova convenzione, viene soppresso il limite di € 530 lordi come importo massimo annuo erogabile pro capite a titolo di indennità per i servizi specialistici di cui trattasi. Mentre nella convenzione antecedente, infatti, l'Ente sopra nominato si impegnavano a corrispondere, per il pagamento dell'indennità, un importo *nella misura massima* di € 1.000.000, prevedendo quindi implicitamente la possibilità di versare una somma di misura inferiore qualora non si fosse arrivati a dover liquidare una cifra di quella entità, con la nuova Convenzione tale importo viene corrisposto



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

.....
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI

comunque, in quanto *forfetario*, in favore del personale avente diritto (art. 8, comma 1, lettera b, del disciplinare). Mantenere pertanto il limite annuo pro capite di cui sopra avrebbe potuto comportare la giacenza di somme residue di difficile gestione contabile.

Tanto premesso, nel trasmettere lo schema del decreto interministeriale in argomento, la nuova Convenzione ed il relativo disciplinare, si comunica, ai sensi dell'art. 39, comma 2, della legge n. 3/2003, che martedì 2 luglio p.v., alle ore 10.00, presso la stanza "63" III° piano del Compendio Viminale, è convocata una riunione alla quale codeste OO.SS. sono invitate a partecipare.

Si resta in attesa di conoscere i nominativi dei rappresentanti sindacali che parteciperanno alla suddetta riunione.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
(Castrese De Rosa)